



SEGRETERIA NAZIONALE

via Circonvallazione Clodia, 36
00195 - Roma
mosap@legalmail.it

**ALMINISTERO DELL'INTERNO
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P. S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

-R O M A-

OGGETTO: Gruppi sportivi Fiamme Oro - Corso di aggiornamento finalizzato all'inserimento nei ruoli ordinari ex art. 8 L.393/2003.

-INTERVENTO URGENTE-

Questa O.S. reputa opportuno sottoporre all'attenzione di codesto Ufficio alcune criticità inerenti le modalità di avviamento al corso di aggiornamento del personale appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro".

In via preliminare, giova ricordare che il D.P.R. 393/2003 prevede che gli atleti delle Fiamme Oro, nel caso di perdita dell'idoneità alle attività sportive, siano impiegati in altri compiti di istituto previa frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi. Tale procedura è stata anche oggetto di un'ulteriore circolare del 13 febbraio 2012, recante n.559/A/G.S./U.112.24/12, con cui la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha ritenuto opportuno puntualizzare, "in accordo con la Direzione Centrale per le Risorse Umane e con la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione", come "tale iter procedurale sia destinato a tutti gli atleti assunti attraverso il concorso speciale, disciplinato dal DPR 393/2003, mentre per quelli che hanno frequentato il corso ordinario di allievo Agente non si ritiene necessaria la frequenza dell'ulteriore corso di aggiornamento".

Per quanto sopra esposto, appare del tutto inspiegabile alla scrivente O.S.come, nonostante la circolare di cui sopra abbia cristallizzato in maniera assolutamente chiara il distinguo tra le due differenti modalità di accesso ai gruppi sportivi **nonchè la conseguente necessità o meno di procedere ad un ulteriore corso di inserimento**, sussista la volontà, non supportata da alcuna nuova circolare o norma, di imporre la frequenza del corso di

aggiornamento di cui sopra anche a quei colleghi che sono diventati atleti delle Fiamme Oro precedentemente all'emanazione del regolamento di cui al DPR 393/2003.

Tale anomala circostanza riguarderebbe quindi, un ormai ristretto numero di atleti che, conseguentemente alla frequenza del corso ordinario da Agente hanno spesso svolto anche periodi di servizio operativi presso reparti diversi da quelli sportivi.

Giova sottolineare inoltre, come la frequenza dei suddetti corsi non sia prevista come requisito necessario per il rientro nei ruoli di altri istituti che prevedono periodi di allontanamento dai servizi ordinari, come ad esempio il distacco o il cumulo sindacale. Appare quindi naturale, alla scrivente O.S., l'applicazione per analogia dello stesso tipo di trattamento per tutti gli atleti assunti precedentemente al richiamato D.P.R. e che come già ricordato, abbiano già svolto un corso di formazione per Agenti.

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che il personale interessato potrebbe adempiere ad eventuali aggiornamenti avvalendosi delle attuali procedure telematiche, già utilizzate con successo nei corsi per avanzamento di grado e per il normale aggiornamento professionale, così come previsto dall'art 20 del vigente a.n.q., senza necessariamente ricorrere a corsi di formazione trimestrali presso istituti spesso situati a ragguardevoli distanze dalle rispettive residenze.

Per quanto sopra questa O.S. chiede un tempestivo intervento di codesto Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali, finalizzato ad una rapida e definitiva risoluzione della questione in oggetto indicata.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Fabio CONESTA'

